



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 14/11/2024

**DETERMINAZIONE N. 119/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "HENRY HOUSE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE"**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Henry House s.r.l., in liquidazione", con sede in Desenzano del Garda (BS) viale Guglielmo Marconi n. 133, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 04807510286;

verificato che la società in parola, iscritta al n. 584739 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare dal 23 dicembre 2019 al 29 marzo 2023 e che il sig. Enrico Occhipinti è stato preposto alla mediazione per il periodo di svolgimento di tale attività e amministratore unico fino al 30 novembre 2022, data dalla quale è stato nominato liquidatore;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 32306 del 21 marzo 2023, la società non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 21 dicembre 2021 al 10 marzo 2023;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 7 giugno 2024, prot. n. 49780, a carico della società in parola, nella persona del legale rappresentante signor Enrico Occhipinti che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 26 giugno 2024, come da verbale di audizione n. 24022/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che la società in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare dal 21 dicembre 2021 al 10 marzo 2023 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Enrico Occhipinti ha stipulato, in data 10 marzo 2023, polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico della società "Henry House s.r.l., in liquidazione", nella persona del legale rappresentante signor Enrico Occhipinti;

preso atto che la società ha cessato l'attività di mediazione immobiliare con decorrenza 29 marzo 2023 ed è tuttora in liquidazione;

#### d e t e r m i n a

- di adottare nei confronti della società "Henry House s.r.l., in liquidazione", nella persona del legale rappresentante e preposto alla mediazione signor Enrico Occhipinti, il provvedimento di sospensione dell'attività di mediazione immobiliare per giorni tre;
- di sospendere il precitato provvedimento considerato che la società risulta avere cessato l'attività di mediazione immobiliare ed essere in fase di liquidazione;
- il provvedimento di sospensione, con l'individuazione del relativo periodo, produrrà effetti solo in caso di ripresa dell'attività;

#### a v v e r t e

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

#### i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)